



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

114/2014
Settembre/4/2014 (*)
Napoli 5 Settembre 2014

Il Ministero del Lavoro con un interpellato molto interessante, il n. 16/2014 del 26 giugno 2014, ha fornito importanti chiarimenti relativamente alla figura professionale del fisioterapista, alla luce della disciplina di cui all'art. 69 bis del D.Lgs. n. 276/2003, riguardante la presunzione relativa di parasubordinazione dei soggetti titolari di partita IVA.

Come noto, l'art. 69 bis del D.Lgs. n. 276/2003 prevede che le prestazioni lavorative rese da persona titolare di partita IVA sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due presupposti tra questi tre:

- ***che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;***
- ***che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;***
- ***che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.***

Quindi, in linea generale, per coloro che sono titolari di partita IVA ma che lavorano presso lo stesso committente per più di 2 anni maturando almeno due delle condizioni di cui sopra, scatta la presunzione e la **trasformazione del rapporto da lavoro autonomo ad un contratto di collaborazione**.

Orbene, ciò premesso, la Confindustria ha avanzato al Ministero del Lavoro, istanza d'interpello per conoscere il parere della Direzione ispettiva in ordine alla corretta interpretazione della disciplina di cui all'art. 69 *bis* del D.Lgs. n. 276/2003, concernente le prestazioni di lavoro autonomo espletate dai soggetti titolari di partita IVA esercenti l'attività professionale di fisioterapista.

CHIARIMENTI MINISTERO DEL LAVORO

Il Ministero del Lavoro, nel fornire risposta all'interpello avanzato, **parte dalla circolare n. 32/2012**, in cui affermava che **la presunzione di subordinazione trova applicazione in presenza di determinate condizioni di legge**, salvo prova contraria da parte del committente **ma, risulta invece esclusa, nelle ipotesi in cui la prestazione implichi competenze teoriche di grado elevato ovvero capacità tecnico-pratiche, acquisite attraverso rilevanti esperienze e sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali**.

La **presunzione di parasubordinazione non opera**, inoltre, in relazione "**alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni**", che il Ministero ha definito in base ai seguenti criteri:

- **"gli ordini o collegi professionali, i registri, gli albi, i ruoli e gli elenchi professionali (...) sono esclusivamente quelli tenuti o controllati da una amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 nonché da federazione sportive";**

- ***"l'iscrizione è subordinata al superamento di un esame di stato o comunque alla necessaria valutazione, da parte di specifico organo, dei presupposti legittimanti lo svolgimento delle attività"***.

Dopo questa premessa, il Ministero fornisce i chiarimenti necessari a capire se i Fisioterapisti abbiano i requisiti di cui alla normativa sopra richiamata e pertanto possano essere esclusi dalla presunzione di parasubordinazione di cui all'art. 69 bis del D.Lgs. 276/2003.

In particolare, la Direzione ispettiva del Ministero osserva che dalla lettura **dell'art. 2 del Decreto del Ministero della Sanità del 14 settembre 1994, n. 741**, si evince che, **"il diploma universitario di fisioterapista abilita all'esercizio della professione"** e che esso viene rilasciato a seguito del completamento del corso di studi e del superamento di un esame finale che involge la valutazione di una specifica commissione costituita presso l'Università. Il possesso di tale diploma o di diploma o attestato equipollente ovvero titolo riconosciuto ai sensi della normativa statale vigente costituisce, inoltre, requisito indispensabile ai fini dell'iscrizione negli elenchi professionali dei fisioterapisti, laddove istituiti con legge regionale (ad es. Legge Regione Lazio n. 17 /2002).

In base a tutto ciò, il Ministero ritiene che ***l'attività svolta dai fisioterapisti possa essere esclusa dall'applicazione della presunzione, solo nella misura in cui gli stessi risultino in possesso del diploma abilitante, nonché iscritti in appositi elenchi professionali, tenuti e controllati da parte di una amministrazione pubblica.***

Fatta questa apertura, però, l'interpello ricorda che a prescindere dall'operatività o meno della presunzione, ***laddove siano riscontrabili gli usuali indici di subordinazione, la prestazione di lavoro autonomo dei fisioterapisti potrà essere "direttamente" ricondotta ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.***

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio**

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC